

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
TERZA SEZIONE CIVILE
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI**

R.E. OMISSIS

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

letti gli atti e sciolta la riserva assunta all'udienza del 30 maggio 2017;

rilevato che il ricorso in opposizione agli atti esecutivi è inammissibile per carenza di interesse ad agire, inteso, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., come esigenza di ottenere un risultato utile, concreto, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Cass. 30 giugno 2006, n. 15084; Cass. 28 novembre 2008, n. 28405; Cass. ord. 28 giugno 2010, n. 15355; Cass. ord. 27 gennaio 2011, tt. 2051), laddove è diretto ad impugnare i decreti del 28/30 marzo e del 5/6 aprile 2017, non derivando dai medesimi alcun nocumento alla società debitrice, giacché, con il primo, il giudice dell'esecuzione, lungi dal rigettare l'istanza di sospensione del procedimento espropriativo, si è limitato a differirne la valutazione e l'accoglimento all'udienza del 30 maggio 2017, già fissata per la comparizione delle parti ai sensi dell'art. 569, comma 1, c.p.c., mentre, con il secondo, è stata disattesa l'incomprensibile richiesta di revoca di un provvedimento, quale quello del 28/30 marzo 2017, preordinato proprio a disporre il temporaneo arresto della fase espropriativa all'esito dell'audizione del creditore pignorante;

rilevato, inoltre, che, ai sensi dell'art. 559, comma 6, c.p.c., i provvedimenti con i quali viene disposta la sostituzione del debitore nell'attività di conservazione e gestione del compendio pignorato sono inoppugnabili, sicché il ricorso risulta inammissibile anche nella parte in cui è volto a contestare la nomina del custode giudiziario esterno;

rilevato, in ogni caso, che, anche a voler aderire al principio espresso nell'unica pronuncia adottata dalla Suprema Corte con riferimento, peraltro, al diverso istituto dell'ordine di liberazione (cfr. Cass. ord. 17 dicembre 2010, n. 25654), ritenendo, dunque, impugnabili con l'opposizione agli atti esecutivi i provvedimenti di sostituzione del debitore con un terzo quale custode giudiziario, il motivo di ricorso si rivela, in ogni caso, destituito di fondamento;

considerato, infatti, che, **il provvedimento di surroga della società debitrice nella funzione di custode dell'immobile staggito**, determinato dall'inosservanza degli obblighi di depositare il rendiconto di gestione e di richiedere l'autorizzazione a continuare ad utilizzarlo, previsti dall'art. 560, commi 1 e 3 c.p.c., **non è affetto da alcuna nullità**, non comportando, in particolare, la violazione l'art. 168, comma 1, r.d. n. 267/1942, ai sensi del quale, **dalla data della pubblicazione del ricorso per l'ammissione al procedimento di concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione diventa definitivo**, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

considerato, invero, che tale disposizione normativa è teleologicamente preordinata ad evitare la disgregazione del patrimonio del debitore nelle more dell'omologazione e dell'attuazione del concordato preventivo nonché ad assicurare ai creditori il mantenimento delle condizioni

di parità nel concorso per l'ipotesi in cui, non pervenendo tale procedimento ad un esito favorevole, sopravvenga la dichiarazione di fallimento (cfr. Cass. 5 febbraio 1987, n. 1115);

considerato, pertanto, che la *ratio essendi* dell'art. 168, comma 1, r.d. n. 267/1942, con il quale viene prevista non già una causa di estinzione, ma **un'ipotesi di temporanea improseguibilità o di sospensione dei procedimenti espropriativi individuali** (cfr. Cass. 22 dicembre 2015, n. 25802), destinata a cessare ove la proposta concordataria sia dichiarata inammissibile o non sia omologata (cfr. Trib. Bari 18 novembre 2013), è quella di precludere il compimento degli atti esecutivi *strido sensu*, id est di quelli funzionalmente diretti a promuovere la liquidazione dei beni del debitore ed il conseguente soddisfacimento delle pretese creditorie, ma non di quelli aventi natura meramente conservativa ed amministrativa;

considerato che la custodia giudiziaria, concretandosi, per definizione, in un'attività di conservazione ed amministrazione dei beni staggiti (cfr. Cass. 24 novembre 1962, n. 3179), è ontologicamente inidonea a ledere il patrimonio dell'esecutato e, dunque, a collidere con il divieto stabilito dall'art. 168, comma 1, r.d. n. 267/1942, il cui ambito applicativo riguarda soltanto gli atti volti a realizzare l'effetto espropriativo mediante la vendita dei cespiti sottoposti a pignoramento;

considerato che, ad onta di quanto sostenuto dall'opponente, **la percezione, da parte del custode giudiziario, dei frutti civili prodotti dal compendio pignorato non comporta alcuna sottrazione di attivo patrimoniale, né pregiudica la fattibilità del piano concordatario con continuità aziendale, giacché attività diretta a assicurarne il solo accantonamento fino al momento della definitività del decreto di omologazione della proposta;**

rilevato, d'altra parte, che l'opponente non ha neanche indicato l'entità dei canoni derivanti dalla locazione dell'immobile staggito, non dimostrando in alcun modo, di riflesso, come il loro transitorio accantonamento possa negativamente incidere sull'esito della soluzione concordataria, sicché l'assunto difensivo secondo cui la nomina del custode giudiziario esterno, di per sé funzionale alla preservazione del valore dei beni sottoposti a vincolo esecutivo, comporta il depauperamento dell'attivo patrimoniale necessario per il superamento della crisi di impresa resta privo di ogni fondamento;

rilevato che la carenza del *fumus boni iuris* rende del tutto ultranea ogni valutazione in ordine alla sussistenza del *periculum in mora*, sicché non ricorrono i presupposti per inibire la prosecuzione dell'attività del custode giudiziario, ferma restando la sospensione del procedimento espropriativo e, segnatamente, della sua fase liquidatoria fino all'esito della domanda concordataria;

rilevato, infatti, che **la prosecuzione della custodia giudiziaria è pienamente compatibile con il disposto dell'art., 626 c.p.c., vietando tale precetto normativa il compimento dei soli atti esecutivi**; considerato che, nella struttura delle opposizioni previste dagli art. 615, comma 2, 617, comma 2, e 619 c.p.c., per come delineata dalle leggi di riforma del 2005/2006, il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza che definisce la fase sommaria dell'incidentale procedimento cognitivo, sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito o quello per la riassunzione davanti al giudice competente, deve provvedere sulle spese di tale fase, della cui regolamentazione, peraltro, è possibile ridiscutere nell'ambito del giudizio di merito (cfr. Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033);

considerato che, in ossequio al principio sancito dall'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese della presente fase processuale, per come liquidate in dispositivo, devono gravare sull'opponente;

letti gli arte 617 e 618 c.p.c.;

P.Q.M.

1. dispone la sospensione della fase liquidatoria dell'esecuzione forzata fino alla definizione della domanda di ammissione della "omissis." al procedimento di concordato preventivo, autorizzando il custode giudiziario alla prosecuzione della propria attività;

2. condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali, che si liquidano, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra etico 520,001,00 ed euro 1.000.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione della consistenza economica del compendio pignorato (cfr., Cass. 24 maggio 2006, n. 12354; Cass. 13 marzo 2009, n. 6186; Cass. ord. 30 giugno 2010, n. 15633), ed in rapporto alla natura dell'attività difensiva espletata dalle controparti, in complessivi euro 8.000,00 per compensi, di cui euro 4.500,00 (euro 2.500,00 per la fase di studio ed euro 2.000,00 per la fase introduttiva) in favore della custodia giudiziaria dell'espropriazione immobiliare n. omissis/2017 ed euro 3.500,00 (euro 2.500,00 per la fase di studio ed euro 1.000,00 per la fase introduttiva) in favore della "Banca", oltre rimborso forfettario del 12,5%, Cap ed Iva, a norma degli artt., 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 10 dell'allegata tabella;

3. assegna un termine perentorio fino al 15 luglio 2017 per l'introduzione del giudizio di merito, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà;

4. fissa l'udienza del 12 dicembre 2017, ore 12.00, al fine di verificare lo stadio del procedimento concordatario.

Si comunichi.

Salerno, 05 giugno 2017

Dott. Alessandro Brancaccio

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*